



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 gennaio 2015 Prot.326/GE/df

Al Signor Presidente

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della provincia di Reggio Emilia

Via Martiri di Cervarolo, 74,

42122 Reggio Emilia

Oggetto: competenza professionale del Perito Industriale non edile alla presentazione della SCIA, CIL, CIA.

Rispondiamo alla Vostra e-mail del 13 ottobre 2014 in merito alla competenza per un Perito Industriale non edile presentare una SCIA, una CIL o un CILA, con necessità di conoscere i riferimenti normativi di questa tematica.

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

Orbene, l'art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l'art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Invero, per i lavori di manutenzione ordinaria è sufficiente che, l'avente diritto, presenti una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), su apposita modulistica predisposta da Comune. Per quelli di manutenzione straordinaria, che però non prevedano interventi sulle strutture, modifiche della destinazione d'uso o del numero di unità immobiliari, è invece richiesto che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.). Sarà quindi necessario l'intervento di un tecnico abilitato che asseveri, appunto, mediante un'apposita relazione, che l'intervento è conforme a tutte le normative vigenti in materia e alleggi gli elaborati di progetto che lo descrivano. Nel caso in cui l'intervento di manutenzione straordinaria non sia tra quelli per i quali è sufficiente una Cila, bisognerà invece presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La Scia è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Tale procedura è stata introdotta di fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ma, quest'ultima, continua in realtà ad esistere, in virtù dell'autonomia legislativa di Regioni e Comuni, che prevedono procedure diverse.

Per questo motivo, molte amministrazioni comunali richiedono ancora la Dia per interventi come il cambio di destinazione d'uso o la demolizione e ricostruzione, con sagoma e volume diverse dall'esistente. In alcuni casi è richiesta anche per interventi di ampliamento o sopraelevazione (quindi, di fatto nuove costruzioni), se disciplinati da piani urbanistici attuativi o in attuazione del Piano Casa.

Il Permesso di Costruire, infine, va richiesto per interventi edilizi "pesanti", come nuove costruzioni o ristrutturazione urbanistica. L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione, l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 gennaio 2015 Prot.326/GE/df

autoritativi entro un termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

Le nuove regole introdotte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 gennaio 2015 Prot.326/GE/df

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni "*segnalazione certificata di inizio di attività*" e "*Scia*" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "*dichiarazione di inizio di attività*" e "*Dia*", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

A) La nuova disciplina sulla SCIA sostituisce tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.

La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.

In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:

- la Scia, secondo la formulazione dell'art. 19, va corredata (se del caso) da «*attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati*», che rappresenta un esplicito riferimento all'edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.

Più controversa è l'applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica dei requisiti.

Diventa possibile l'inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell'interessato all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera.

Da quanto sin qui premesso, si deduce che la legge 122/2010, per le finalità da essa perseguite, non si occupa della "*definizione della figura dei tecnici abilitati*".

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 gennaio 2015 Prot.326/GE/df

Ciò che cambia è il ricorso all'autocertificazione, in nome della semplificazione amministrativa e della velocizzazione dei procedimenti di autorizzazione, che, in ogni caso, non esonerano il professionista dall'effettiva realizzazione degli elaborati previsti relativi alla previgente "denuncia di inizio attività".

Infatti, il regime sanzionatorio è legato alle dichiarazioni mendaci o false nella prospettiva del DPR 445/2000, non invece alla carente attività specifica del professionista.

Tanto ciò è vero che la segnalazione (SCIA) deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.

A) I chiarimenti del Ministero

La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva introducendo la Scia, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l'avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all'Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.

Con la nota del 16 – 20 settembre 2010, il Ministero per la Semplificazione Normativa ha confermato infatti l'ipotesi sostenuta da quanti vedono nella semplificazione del comparto edile la chiave per la soluzione della crisi economica.

Per l'ufficio legislativo del Ministero vale l'argomento letterale: secondo l'articolo 49 della legge 122/2009, segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia. Il legislatore, inoltre, non ha indicato la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della disposizione.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 gennaio 2015 Prot.326/GE/df

La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “*asseverazioni*” dei tecnici abilitati appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.

La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.

Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.

La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.

Si consideri che, in conclusione, i titoli abilitativi in edilizia sono, oltre l’attività libera, la Comunicazione, la Segnalazione (SCIA), il Permesso di costruire.

Secondo la normativa edilizia vigente, la valutazione tecnica in merito alle costruzioni edilizie sfugge alla competenza, nel caso di specie, del Perito Industriale in Meccanica. Infatti, la SCIA presuppone la redazione di una relazione tecnica asseverata dal professionista abilitato (che assume la veste di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 - e 481 cod. pen), il quale, per l’installazione dell’impianto tecnologico o per la realizzazione delle “*opere edili complementari*” da assentire, deve tenere conto di alcuni parametri, ovvero, ad esempio:

- 1) che gli interventi edilizi di cui alla fase preliminare siano conformi agli strumenti urbanistici generali adottati;
- 2) che rispettino le norme di sicurezza ed igienico-sanitari vigenti;
- 3) che le opere non comportino modifiche alla sagoma e dei prospetti dell’edificio;
- 4) che le opere non comportino aumento di superficie utile né di volume;
- 5) che le opere riguardino una unità immobiliare che dall’intervento non subisca variazioni ovvero che le stesse non varino in aumento il numero delle unità immobiliari (in alcuni casi é ammesso il frazionamento);
- 6) che le opere non modifichino l’originaria destinazione d’uso dell’immobile;
- 7) che le opere non rechino pregiudizio alla statica del fabbricato e che rispettino le vigenti norme in materia;
- 8) che l’immobile interessato non risulti vincolato:
 - a) dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939; in materia di tutela di interesse artistico, storico e di bellezze naturali;
 - b) dalla L. 431/85 in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
 - c) dalla L. 394/91 in materia di tutela delle aree protette;
 - d) dal piano paesistico ambientale regionale, di cui all’art. 1-bis della L. 431/85;
 - e) da norme di tutela del PRG.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 gennaio 2015 Prot.326/GE/df

Inoltre, l'art. 29, comma 3, del T.U. per l'edilizia ricorda il carattere di pubblica utilità delle attività professionali svolte dal tecnico di fiducia.

Per fornire una informazione completa e per facilitare la comprensione del nuovo sistema, si riporta di seguito uno schema semplificato dei vari casi:

1) Manutenzione ordinaria: libera.

Per i lavori di manutenzione ordinaria è sufficiente che, l'avente diritto, presenti una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), su apposita modulistica predisposta da Comune. Essa può essere presentata anche da un tecnico abilitato Perito Industriale non edile.

2) Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: ai sensi della legge 22.5.2010 n.73, art.5, è soggetta a Comunicazione al Comune dell'inizio lavori con i dati identificativi dell'impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori "a firma di un tecnico abilitato il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo."

3) Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge 73/2010: Comunicazione con nulla-osta della soprintendenza o di altro Ente competente.

4) Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture: SCIA.

5) Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati: non si può utilizzare né la DIA (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo): perciò non resta che il Permesso di costruire.

6) Ristrutturazioni che non modificano l'edificio ai sensi art. 10 TUE.: è applicabile la SCIA sempre che l'edificio non sia soggetto a vincoli.

7) Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art.10 TUE: dovrebbe occorrere il Permesso di costruire; la SCIA non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti. Nuove costruzioni: Permesso di costruire.

In conclusione, la SCIA, come la CILA, possono essere presentate da chiunque, fermo restando le preclusioni per le attività specifiche, ove sia richiesta la competenza professionale del tecnico abilitato in edilizia, con particolare riferimento alle dichiarazioni che attengono le asseverazioni relative alla conformità "agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti". Come appare evidente, tali dichiarazioni non possono essere rese da tecnici, che non posseggono conoscenze tecniche specifiche in materia edilizia.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre